

Premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Rilevato che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009 ed è entrato in vigore nella data medesima;

- l'anzidetto Accordo concerne il biennio economico 2006-2007 ed il quadriennio normativo 2006-2009, ai sensi dell'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 24 del succitato Accordo, il quale dispone che:

-in ciascuna Regione venga istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 22, comma 10;

-la contrattazione regionale definisca i contenuti e le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 24,;

-il Comitato permanente sia preposto:

- a) alla definizione degli Accordi regionali;
- b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
- c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
- d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e d'individuazione degli indicatori di qualità.

-l'attività del Comitato permanente sia comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.

-la Regione fornisca il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

Constatato che il summenzionato Accordo non indica il numero dei componenti del Comitato Regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che esso è costituito da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS maggiormente rappresentative, demandando alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità d'attuazione dei compiti ad esso assegnati dall'Accordo medesimo;

Visto l'art. 22 dell'Accordo in parola che, ai commi 6 e 10, precisa che sono legittimate alla trattativa, alla definizione e alla firma degli Accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività a livello nazionale (numero di iscritti non inferiore al 5% delle deleghe complessive per la ritenuta del contributo sindacale);

Rilevato che il precitato art. 22 precisa, al comma 12, che il soggetto contrattuale, nel caso in cui il predetto requisito di rappresentatività sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più OO.SS., è univocamente rappresentato da una sigla e partecipa alle trattative come tale, mediante il legale rappresentante o suo delegato;

Preso atto che, ai sensi del su citato art. 22, comma 10, risultano legittimate alla trattativa regionale, per aver sottoscritto l'Accordo, le Organizzazioni sindacali F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., S.M.I, Intesa Sindacale (C.I.S.L. Medici, FP C.G.I.L. Medici, S.I.M.E.T. e S.U.M.A.I.);

Atteso che, per quanto concerne le regole sul funzionamento del Comitato regionale, in mancanza di specifiche previsioni nelle disposizioni contrattuali del summenzionato Accordo, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 12, commi 5 e 7 e nell'art. 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484;

Preso atto che:

- la Direzione centrale salute e protezione sociale (ora Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali) ha indetto, in data 8 ottobre 2009, una riunione, tenutasi, a Trieste, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, con le OO.SS. legittimate alla trattativa, per stabilire il numero dei componenti di parte sindacale proponendone un massimo di cinque, in modo da rendere l'organo collegiale più snello;

- con nota prot. n.19868/SPS/SAN dd. 20.10.2009 la Direzione Direzione centrale salute e protezione sociale ha chiesto, quindi, alle OO.SS. firmatarie del su indicato Accordo di fornire un'unica proposta condivisa tra loro con i nominativi di cinque loro rappresentanti (e, per ciascuno di essi, di un sostituto) nel Comitato Regionale, nel rispetto dell'art. 22 dell'ACN;

- con lettere del 21.10.2009 e del 31.10.2009 la F.I.M.M.G. si dice favorevole ad un Comitato regionale composto da cinque membri sindacali a patto però che venga introdotto un sistema di pesatura dei voti dei membri di parte sindacale che tenga conto della diversa rappresentatività delle OO.SS. a livello regionale;

- con nota prot. n.20785/SPS/SAN dd. 5.11.2009 la Direzione centrale salute e protezione sociale afferma la propria disponibilità all'introduzione di un sistema di votazione che preveda, per la parte sindacale, il calcolo del voto in proporzione al diverso peso sindacale dell'organizzazione rappresentata a livello regionale;

- con le note del 22.10.2009 e dell'8.11.2009, rispettivamente lo S.M.I. e lo S.N.A.M.I. si dichiarano favorevoli alla suddetta proposta della F.I.M.M.G. in merito all'introduzione di sistema di pesatura dei voti dei membri di parte sindacale;

Rilevato che con lettere del 9.11.2009, 23.10.2009, 22.10.2009, 23.10.2009 rispettivamente le OO.SS. F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., S.M.I, Intesa Sindacale (C.I.S.L. Medici, FP C.G.I.L. Medici, S.I.M.E.T. e S.U.M.A.I.), organizzazioni legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali e, quindi, a far parte del Comitato Regionale, hanno designato i propri rappresentanti in seno ad esso, individuandoli nei seguenti membri titolari e supplenti:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Rosario MAGAZZU' (FIMMG)	Dott. Antonino PONTELLI (FIMMG)
Dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)	Dott. Dino TRENTO (FIMMG)
Dott.ssa Marina MAZZERO (SMI)	Dott. Filippo DE NICOLELLIS (SMI)
Dott. Giuseppe VETRI (SNAMI)	Dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI)
Dott. Pier Luigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	Dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

Precisato che la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali:

- con nota prot. n.21780/SPS/SAN del 18.11.2009 ha preso atto dei nominativi dei membri titolari, nonché dei membri supplenti, di parte sindacale del suddetto Comitato ed ammette, inoltre, la presenza nel suddetto Comitato di consulenti tecnici delle organizzazioni sindacali i quali, però non hanno diritto né di voto né di

alcun rimborso;

- con nota prot. n.22985 del 7.12.2009 rimette all'autonomia del Comitato il compito di adottare, nel corso della prima seduta, un apposito regolamento sul funzionamento dello stesso al fine di corrispondere alla succitata richiesta della F.I.M.M.G. in merito al sistema di votazione di parte sindacale;

Rilevato che l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha segnalato al Direttore centrale, con nota prot. n. 4963/D.1/10 del 3.2.2010, i nominativi dei componenti da lui designati quali rappresentanti della Regione in seno al Comitato in parola, di seguito elencati:

Membri titolari	Membri supplenti
Prof. Vladimir KOSIC (Presidente)	Dott. Paolo BASAGLIA (Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali)
Dott. Giuseppe BAZZO (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Arianna PATTARO (Regione FVG – DCSISPS)
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 “Alto Friuli)	Dott. Paolo PIERGENTILI (ASS n. 6 “Friuli Occidentale”)
Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Dora RAMPOGNA (Regione FVG – DCSISPS)
Prof. Mauro MELATO (Università degli Studi di Trieste)	Prof. Bruno TELLIA (Università degli Studi di Udine)

Constatato che dalle dichiarazioni rilasciate, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ai sensi dell'art. 55, della L.R. n. 1/2000, dai soggetti designati a far parte del Comitato in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;

Atteso che l'art. 21, del precitato Accordo, dispone:

- al comma 1, che ai componenti di parte medica, convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e nelle Commissioni, previste dal presente Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nella misura stabilita dagli Accordi regionali e le spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione;
- al comma 2, che il suddetto onere è posto a carico dell'Azienda di iscrizione del medico;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto:

- di istituire il Comitato regionale, di cui al precitato art. 24 dell'Accordo, nella composizione innanzi indicata;
- di rinviare, per quanto concerne il suo funzionamento, alle regole contenute nel D.P.R. n. 484/1996, innanzi richiamate, rimettendo alla sua autonomia il compito di adottare un apposito regolamento sul sistema di votazione di parte sindacale;
- di corrispondere, ai componenti di parte medica, la misura del rimborso spettante per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato regionale, ammontante ad € 200 (duecento/00), stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con Deliberazione giunta n.269 del 20.2.2006 che, per effetto della Norma transitoria n. 5 dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

Atteso che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione centrale salute e protezione sociale;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, inerente al biennio economico 2006-2007 ed il quadriennio normativo 2006-2009, reso esecutivo mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009, il Comitato regionale che, in base a quanto indicato in narrativa, è così composto:

Delegazione di parte pubblica:

Membri titolari	Membri supplenti
Prof. Vladimir KOSIC (Presidente)	Dott. Paolo BASAGLIA (Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali)
Dott. Giuseppe BAZZO (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Arianna PATTARO (Regione FVG – DCSISPS)
Dott. Beppino COLLE (ASS n. 3 “Alto Friuli)	Dott. Paolo PIERGENTILI (ASS n. 6 “Friuli Occidentale”)
Dott.ssa Bernardetta MAIOLI (Regione FVG – DCSISPS)	Dott.ssa Dora RAMPOGNA (Regione FVG – DCSISPS)
Prof. Mauro MELATO (Università degli Studi di Trieste)	Prof. Bruno TELLIA (Università degli Studi di Udine)

Delegazione di parte sindacale:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Rosario MAGAZZU' (FIMMG)	Dott. Antonino PONTELLI (FIMMG)
Dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)	Dott. Dino TRENTO (FIMMG)
Dott.ssa Marina MAZZERO (SMI)	Dott. Filippo DE NICOLELLIS (SMI)
Dott. Giuseppe VETRI (SNAMI)	Dott. Ronald TRAMARIN (SNAMI)
Dott. Pier Luigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	Dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

2. Di stabilire che le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

3. Di dare atto che tutti i soggetti designati a far parte del Comitato hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2000, l'insussistenza di motivi di incompatibilità.

4. Di rinviare, per quanto concerne il funzionamento del Comitato regionale, alle disposizioni contenute nell'art. 12, commi 5 e 7 e nell'art. 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.

5. Di indicare, quale sede del Comitato regionale, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sita in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 8.

7. Di stabilire che, ai componenti di parte sindacale, del Comitato regionale siano rimborsate, con onere a carico delle rispettive Aziende d'iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi,

nell'importo di € 200 (duecento/00), stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con Deliberazione giuntale n.269 del 20.2.2006 che, per effetto della Norma transitoria n. 5 dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

8. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.